

aveva bensì proposto che si mettesse un articolo transitorio per qualche altro caso che potesse sorgere dalla discussione della legge.

MAZZA, relatore. Dirò due sole parole per sostenere il primo paragrafo dell'articolo 2 della Commissione.

L'onorevole Lazzaro è libero di proporre quell'aggiunta che crede al progetto di legge. La Commissione, quando avrà fatta la sua proposta, si riserva di esaminarla ed esprimere il suo avviso sulla medesima.

Io mi fermo intanto alla prima mia proposta, che consiste nel dire che bisognerebbe contemplare in generale tutti i casi specifici ne' quali un'accumulazione potesse essere permessa.

Questa, ho già detto, è materia difficilissima, per non dire impossibile, a definire. D'altra parte, se l'onorevole Lazzaro vuol presentare al Parlamento una serie di norme, le quali possano determinare il suo criterio nel definire *a priori* ogni possibile cumulazione, egli è padrone di fare questa sua proposta. Sarà esaminata dagli uffici, il Parlamento la discuterà.

Ma qui, mentre di questi casi generali non è questione, mantengo che era opportuno di stabilire in un paragrafo, che quando si presentasse un progetto di legge in cui fosse dichiarato che due o più impieghi erano compatibili tra di loro, fosse cosa indispensabile l'ammettere siffatta eccezione. D'altra parte, il paese ha tutte le guarentigie nella Costituzione che questi cumuli non saranno ammessi che quando con piena cognizione di causa la questione sarà decisa dalla sovrana sentenza de' tre poteri.

L'onorevole Lazzaro ha detto che il potere esecutivo avrebbe facilmente abusato di tale facoltà dei cumuli. Ma l'onorevole deputato sa meglio di me che non è il potere esecutivo quello che fa le leggi, che nel far le leggi questo potere non c'entra neppure per una parte, in quanto per esso potere s'intendono i ministri della Corona. Coloro che fanno le leggi sono i tre poteri dello Stato; e in questi tre poteri noi abbiamo la piena guarentigia costituzionale, che anche in certi casi determinati cumulazione di cariche non si ammettono che quando, ben pesate tutte le circostanze del caso, dovranno ammettersi pel maggior bene dello Stato.

Io quindi insisto sulla proposta della Commissione.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ho il dovere di farle osservare che sullo stesso argomento non si può parlare più che due volte; ove però ella lo voglia assolutamente, io consulterò la Camera in proposito.

LAZZARO. Non occorre. Non voglio abusare della compiacenza della Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Minervini.

MINERVINI. Io debbo dichiarare la verità che restai non poco ammirato in vedere come il potere esecutivo di buon grado abbia ammessi certi principii che in verità non mi sembravano i suoi; io ne ho provato un'insolita gioia e mi trovo pienamente soddisfatto.

Ma io mi dovrei dolere se una simile pratica la volessimo applicare a noi stessi, perchè ciò sarebbe offendere la sovranità del Parlamento, perchè noi rappresentiamo un tale diritto al quale non è permesso mettere alcuna diga per l'avvenire, dovendo sempre trovarsi un Parlamento nella più assoluta indipendenza. (*Conversazioni*)

Vi pregherei, o signori, di sentirmi un tantino colla vostra benevola attenzione.

Che cosa vi diceva l'onorevole Lazzaro? Egli vi diceva che in principio non si dovevano cumulare impieghi; ma col pa-

ragrafo 1° dell'articolo 2 si ammette che due impieghi si potessero cumulare, se riuniti per disposizione espressa di legge; dunque questa legge, che li riunisce, esiste o potrà esistere; io domando? Se esiste, questa legge che votiamo è per lo meno in urto col suo principio e con l'altra legge esistente; se si accenna ad un'altra legge possibile per riunire gli impieghi, come conciliare che il legislatore imponga a se stesso in futuro di poter sancire la riunione di *due soli impieghi*, siccome leggo nel paragrafo 1° dell'articolo 2?

Se volete distruggere gli inconvenienti attuali, come conciliare la esistenza di una legge che espressamente nel primo caso riunisce *due impieghi*? Se volete salvare l'ordine di cose esistenti, a che questa legge che venite a proporci? direi al Ministero.

Tutto l'equivoco sta nel non voler riconoscere un principio dirigente. Fu sempre mio avviso, i soli principii essere governativi, e la mancanza di essi pone tutto a catafascio. Volete proibire il cumulo degli impieghi, e poi vorreste ad un tempo far rimanere gli abusi, come cose esistenti che volete salvare.

Si è voluto ritenere come principio essere l'impiegato un servo per tutto lo spazio del suo tempo, e perciò questa legge vi presenta quell'inconveniente che deriva dal principio dirigente non accettabile. E nell'applicazione si sconosce cotale principio e si vuole ritenere come legge di libertà una legge che tale non è.

Lo ripeto, il Governo non ha bisogno di questa legge. Non vi sarà un ministro che voglia dar due impieghi ad una persona; dunque noi non dobbiamo far altro col nostro voto che la cumulazione a peso dello Stato non sia; il fare di più sarebbe un limitare senza ragione, senza utilità e con manomissione della individuale libertà ed indipendenza.

Proporrei adunque di sopprimere, come diceva l'onorevole Lazzaro, il primo comma di quest'articolo, se la Camera vorrà scostarsi dal sistema che ci viene proposto. Se poi prevalesse il sistema della Commissione, accettato dal Ministero, credo che non mi si potrebbe rifiutare quanto propongo. Proporrei in via subordinata che il comma 1° dell'articolo 2 non contenesse limitazione al potere legislativo in avvenire.

La legge non può contenere clausole e restrizioni al legislatore; tale sarebbe il dire come leggo nel detto primo comma dell'articolo 2. Ed invero, se le parole del progetto dicono: § 1. Sono ammesse le cumulazioni di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge, è giuoco forza o ritenere che si parli di legge esistente, che tale riunione contempla (e siamo nella contraddizione), o che si cenni a legge possibile futura, ed allora noi saremmo, con la legge che ci si propone, autori di limitare il nostro potere legislativo in avvenire, nel senso di non potere sancire altro che la riunione di *due soli impieghi*. Può seriamente proporsi e votarsi questo comma dell'articolo 2? Ritenendo (che altro veramente non si potrebbe ammettere) riferirsi alla legge possibile futura per riunire *due impieghi*, a togliere via questa prepotente condizione ristrettiva ai poteri della Camera proporrei un sotto-emendamento, perchè, qualora la soppressione del comma 1 non fosse ammessa, e che io appoggerei invece, le parole fossero tali da rispondere alla dignità ed ai poteri della Camera.

Signori, intendiamoci, il potere esecutivo per evitare la cumulazione non ha uopo di legge, e se egli la richiede, e vuole così restringere i suoi poteri, se l'abbia; io ministro, al certo, ed ognuno di voi essendolo, del pari non darebbe due impieghi dello Stato ad uno stesso individuo, e non cerche-